

**Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati**

**Aggiornamento ex art.179 ter 7° comma
disp. att. c.p.c.**

Avv.Mattia Gasparin

24 Febbraio 2026

La notifica del duplicato informatico del titolo esecutivo

**L'atto di precetto e l'individuazione del Giudice
competente**

**Le notificazioni dopo l'entrata in vigore delle specifiche
tecniche del DGSIA**

Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in **duplicato informatico**, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' stato quindi precisato che il titolo esecutivo può essere rilasciato anche in duplicato informatico, oltre che in copia conforme all'originale, ossia il documento ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Il duplicato informatico è prodotto secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), avrà lo stesso valore legale del documento originale.

Il duplicato informatico

Art. 23 bis comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

Immaginate che all'esito di una causa civile venga infine depositata la sentenza che definisce il giudizio; essendo atto prodotto dal Giudice, prima del deposito dovrà essere firmato digitalmente (ad esempio, con firma CADES = .p7m). Entrando così nel fascicolo informatico del relativo procedimento si avrà la possibilità di estrarre e importare (download) sul vostro computer il duplicato informatico.

Si tratta dell'atto completo anche della sottoscrizione digitale: l'atto presente nel fascicolo informatico e quello presente nel nostro computer (che abbiamo estratto dal fascicolo informatico come duplicato informatico) saranno "uguali" tra loro, sia da un punto di vista formale (entrambi recheranno l'estensione .p7m) sia da un punto di vista sostanziale (identità di contenuto).

È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso presenti quali duplicati informatici al fine di utilizzarli per una notifica PEC **nella relata di notifica non dovrà essere attestata alcuna conformità** perchè "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti..."

I duplicati informatici non vanno, per nessun motivo, ulteriormente firmati digitalmente in quanto, ove ciò avvenisse, quel file non sarebbe più un duplicato informatico e non vanno attestati.

Se il duplicato informatico venisse però stampato e utilizzato per una notifica tradizionale cartacea tramite UNEP o in proprio tramite Ufficio Postale, dello stesso dovrà esserne attestata la conformità.

Al fine di verificare la piena corrispondenza tra il duplicato informatico depositato telematicamente o notificato tramite PEC e quello presente nel fascicolo informatico, sarà sufficiente confrontare le rispettive impronte hash; a tal proposito può essere utile usufruire di una delle tante applicazioni reperibili gratuitamente online.

Art.479 c.p.c.

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione **del duplicato informatico del titolo** o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli art.137 e seguenti

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Ricordo l'art.654 c.p.c. che prevede che, ai fini dell'esecuzione a seguito di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà

**al primo comma è stato quindi precisato che il titolo
esecutivo può essere notificato anche in forma di duplicato
informatico.**

ATTESTAZIONI CONFORMITA'

La questione dell'attestazione di conformità degli atti diventa molto importante anche per i titoli esecutivi, in quanto come sapete è stata abolita la formula esecutiva (il famoso “comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari”) per cui gli atti che hanno forza esecutiva: sentenze, decreti provvisoriamente esecutivi, ed altri titoli esecutivi giudiziali, ordinanze di convalida di sfratto potranno essere autenticati dallo stesso Avvocato

(Per un approfondimento sulle attestazioni si consiglia la consultazione di quanto pubblicato dall'Ordine degli Avvocati di Torino al seguente link:

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/Notifiche%20e%20attestazioni%20conformit%C3%A0%20nel%20PCT_Comm%20Inf_15.5.pdf

Attenzione:

per quel riguarda le attestazioni di conformità all'originale dei titoli stragiudiziali che devono essere autenticati con notifica del precetto, quali cambiali, assegni, mutui, l'attestazione di conformità è propria del legale se il precetto viene notificato via PEC

(il problema è che non è stato modificato l'art. 480 comma 2 cpc, che prevede che si “deve riportare nel precetto la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge”, “in quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale” e quindi qui manca un coordinamento tra riforma Cartabia e art. 480 co. 2 cpc.)

Per quel che riguarda le “disposizioni di giustizia digitale” è stato introdotto un nuovo capo alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, intitolato "Della conformità delle copie agli originali" (contenente gli artt. dal 196 octies al 196 undecies).

A differenza dell'art. 196 decies, i nuovi articoli 196 octies, 196 nonies e 196 undecies disp. att. c.p.c. recepiscono, sostanzialmente, il contenuto di quanto già prescritto da alcuni articoli del D.L. n. 179/2012.

L'inserimento dell'art. 196 decies, invece, si è reso necessario in un'ottica di coordinamento con il nuovo art. 149 bis c.p.c. e prevede che, quando si trasmettono telematicamente all'ufficiale giudiziario le copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti in formato analogico, se ne attesti la conformità all'originale.

Le altre novità riguardano l'ampliamento del potere di certificazione di conformità e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.

In buona sostanza gli articoli di cui sopra dispongono:

- *la possibilità di estrarre copie o duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche e di certificare la conformità delle copie
(196 octies disp. att. c.p.c.);*
- *che qualora la copia informatica di un atto o di un provvedimento in formato analogico siano depositati telematicamente, se ne debba attestare la conformità
(196 nonies disp.att. c.p.c.);*
- *che le attestazioni di conformità delle copie analogiche siano apposte in calce o a margine delle stesse o su un foglio separato ad esse congiunto
(196 undecies disp. att. c.p.c.);*
- *che le attestazioni di conformità delle copie informatiche siano apposte nel medesimo documento informatico o su uno separato, con i riferimenti al file di cui si attesta la conformità
(196 undecies disp. att. c.p.c.);*

Art.480 c.p.c.
Forma del precetto

Il secondo comma individua ciò che il precetto deve contenere a pena di nullità, stabilendo che in esso devono essere indicate:

le parti: di regola queste coincidono con quelle indicate nel titolo esecutivo.

la data di notificazione del titolo esecutivo, se avvenuta separatamente.

la trascrizione integrale del titolo, quando richiesta dalla legge (ossia per cambiali, assegni e scritture private autenticate); in questo caso è richiesto che l'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica del precetto, certifichi di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Elemento imprescindibile, che non può assolutamente mancare a pena di nullità, è l'esatta indicazione degli estremi del titolo esecutivo.

Il precetto deve anche contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art.125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

E' bene precisare che le nuove formalità dell'atto di precetto introdotte dalla Riforma Cartabia non sono previste a pena di nullità dell'atto di precetto stesso, fermo restando che l'omissione di indicare quanto contenuto nel secondo comma dell'art.480 c.p.c. (*Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge*) costituisce invero una nullità dell'atto. (Si veda per esempio Tribunale di Taranto 30-9-2025)

Art. 26

Foro dell'esecuzione forzata

- I. Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.***
- II. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**
- III. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.**

Art. 21

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

I. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

II. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Il Correttivo Cartabia ha introdotto un nuovo elemento essenziale nell'atto di precetto, definendo più precisamente il suo contenuto.

Ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 480 c.p.c., il precetto dovrà ora contenere ***«l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale»***.

La modifica pare tuttavia non considerare il fatto che, con il medesimo precetto, il creditore possa avviare più esecuzioni forzate, spesso incardinabili, nel rispetto dei termini di efficacia dell'atto, dinanzi a differenti Tribunali (si pensi al caso in cui, a seguito della notifica del medesimo precetto, venga avviata un'esecuzione immobiliare dinanzi al Giudice del luogo in cui è l'immobile e un'esecuzione presso terzi, dinanzi al Giudice del luogo – differente – in cui il debitore ha la residenza).

Ci si chiede quindi se il creditore potrà limitarsi ad indicare uno dei Giudici competenti o dovrà invece indicare tutti i possibili Giudici dell'Esecuzione competenti (a seconda del tipo di espropriazione che intenda successivamente avviare).

È stato altresì specificato che, in mancanza di tale indicazione, ***«le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis»***.

E' bene ribadire che l'omessa indicazione del Giudice competente, non essendo prevista a pena di nullità, non costituisce, appunto, una causa di nullità del precetto, ma semplicemente avrà come conseguenza che le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notifiche alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso

salvo quanto previsto dall'art.149 bis c.p.c.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, **quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione.

Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata

L'art. 149-bis, comma 3 c.p.c., sulla notificazione telematica dell'ufficiale giudiziario, stabilisce che: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato».

Si tratta di una previsione conforme ai principi, che non sembra apportare una qualche reale novità.

Nello stesso art. 149-bis c.p.c. è aggiunto un settimo comma che nuovamente distingue tra notificazioni che non si perfezionano telematicamente per causa imputabile o non imputabile al destinatario.

Se il mancato perfezionamento è da ascrivere a causa non imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario, che deve di default provvedere alla notifica in forma telematica, passa alla notifica tradizionale in forma cartacea ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss.

Se il mancato perfezionamento si verifica invece per causa imputabile al destinatario, soccorre il deposito nel portale dei servizi telematici.

In materia di notificazioni e comunicazioni occorre ancora aggiungere che sono state apportate modificazioni all'art. 170 c.p.c., nell'ottica, ovviamente, di valorizzare gli indirizzi telematici.

Art.481 c.p.c.

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Art.627 c.p.c.

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione

Art.492 bis c.p.c.

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche

ART. 137 CPC Notificazione

Comma 2)

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

(Comma 6)

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

(Comma 7)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

La novità risiede nel fatto che la figura dell'avvocato venga espressamente menzionata come soggetto che può eseguire notificazione degli atti del processo cioè come soggetto notificatore

Dalla lettura complessiva dell'articolo si evince che l'ufficiale giudiziario potrà eseguire la notifica su richiesta dell'avvocato solo se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo pec o con altra modalità prevista dalla legge oppure quando non è stata possibile eseguirla per cause non imputabili al destinatario.

ART. 147 CPC Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-quater CAD - INAD

art. 62 CAD - ANPR

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese art. 7 DM44.11 -
ReGIndE

art. 6-ter CAD - INDICE PA

(Codice dell'amministrazione digitale = CAD)

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 480 (Forma del precetto)

...l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Art. 492 (Forma del pignoramento)

...o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Art. 174 disp. att.

(Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente)

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

MODIFICHE ALLA LEGGE 53\1994

La situazione post riforma e correttivo

Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53

artt. 1 - 3bis - 3ter - 9

CODICE PROCEDURA CIVILE

artt. 137 - 147 - 149 bis

D.L. 18.10.2012 N.179

artt. 16 ter - **16 septies**

D.M. 21.2.2011 n.44

Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 2.8.2024

Specifiche Tecniche del Processo Telematico art.17, 18 RT e 23, 26 ST

Quando v'è l'obbligo di notifica via PEC ?

1) quando il destinatario è soggetto all'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi.

2) pur non essendo obbligato, il destinatario lo ha eletto spontaneamente nell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche - INAD.

ART. 1 L.53/94

1. **L'avvocato** o il procuratore legale, **munito di procura alle liti** a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, **fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine**, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale **può essere eseguita** a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Con D.L. 24.6.2014 n.90, come convertito, è stato sancito che NON è più necessaria l'autorizzazione da parte del Coa.

Le notifiche effettuate a mezzo pec NON devono essere annotate sul Registro Cronologico, necessario invece per le notifiche in proprio a mezzo posta ordinaria.

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli **atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario:**

- a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai **pubblici elenchi**;
- b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE
Articolo 3 bis (L.53/94)

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma del codice di procedura civile.**

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

DEPOSITO AREA RISERVATA PST

ART. 3-ter L.53/94

2. Se la notificazione di cui al comma 1 **non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, **all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale**. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, **è sospesa fino al 31 dicembre 2024.**

Con il termine della sospensione fissato al 31 dicembre 2024, le disposizioni della Riforma Cartabia sono entrate a pieno regime dal 1° gennaio 2025, rendendo operativo l'obbligo di notifica telematica secondo i nuovi parametri.

Dal 1° gennaio 2025, l'avvocato deve seguire una gerarchia precisa per le notificazioni:

a) Obbligo PEC: Se il destinatario ha un domicilio digitale (es. iscritto in INI-PEC, IPA o REGINDE), la notifica via PEC è obbligatoria.

b) Area Web Riservata (PST): Se la notifica via PEC non è possibile per cause imputabili al destinatario (es. casella piena o non attiva), l'avvocato deve inserire l'atto nell'apposita Area Web Riservata del Ministero della Giustizia.

Perfezionamento: In questo caso, la notifica si considera perfezionata per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuto inserimento nel portale

Dopo le modifiche del **Correttivo Cartabia** (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), la prova della notifica telematica deve essere fornita seguendo procedure rigorose per garantirne la validità nel processo civile.

Per dimostrare il perfezionamento della notifica si deve quindi inserire nella "busta" telematica del deposito i seguenti file:

- **Messaggio di posta elettronica certificata (.eml o .msg):** È fondamentale depositare l'intero messaggio inviato, non solo l'atto allegato.
- **Ricevuta di Accettazione (RAC):** Prova l'invio da parte tua.
- **Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC):** È il file cruciale. Deve essere la ricevuta **integrale** (quella che contiene l'atto notificato come allegato), fondamentale per la verifica del contenuto da parte del Giudice.
- **Relata di notifica:** Il documento in formato PDF nativo sottoscritto con firma digitale (CAdES o XAdES).

Secondo le specifiche tecniche del Portale dei Servizi Telematici (PST), se i messaggi PEC e le ricevute sono depositati come allegati in un formato diverso dall'originale (es. stampa in PDF), l'avvocato deve inserire l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16-undecies del D.L. 179/2012.

Notifica tramite "Area Riservata" (Mancata consegna)

Se si è dovuto depositare l'atto nell'Area Web Riservata perché la PEC del destinatario era piena o inattiva:

Si deve depositare nel fascicolo telematico la ricevuta di avvenuto inserimento generata dal sistema.

Il sistema invia automaticamente un avviso di cortesia al destinatario, ma la prova legale è costituita esclusivamente dalla ricevuta di caricamento sul portale.

Art. 3-BIS L.53.94

UTILIZZABILITÀ DELL'INDICE P.A. PER NOTIFICHE AVVOCATI

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Anche con riguardo delle notifiche PEC, come per le attestazioni di conformità, dal 28 febbraio 2023 vi è un “doppio binario”: in sintesi, obbligo del rispetto delle norme introdotte dal D.lgs. 149/22 e quindi obbligo di notifica PEC solo per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023; mentre se in un procedimento instaurato prima del 28 febbraio 2023 l’avvocato dovesse effettuare una notifica, potrebbe decidere se notificare tramite PEC (ove possibile) o tramite ufficiale giudiziario, non essendo tenuto al rispetto della normativa in vigore dal 28 febbraio 2023 (1° marzo 2023)

Alcuni interventi giurisprudenziali

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi”.

Cassazione Civile 31447 2025

“Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.”

Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 7111 Anno 2025

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21348 del 25 luglio 2025 (Sez. III): Ha chiarito che la mancata notificazione del titolo esecutivo rientra nell'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e non in quella all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.). Viene precisato che tale vizio non incide sul diritto sostanziale del creditore, ma inficia la regolarità formale del procedimento, rendendo la sentenza di opposizione ricorribile solo per Cassazione (inammissibile l'appello).

Cassazione Civile, Sentenza n. 21838 del 29 luglio 2025: La Corte ha sancito che il precetto deve obbligatoriamente richiamare un titolo esistente, notificato o trascritto, per consentire al debitore il controllo. La mancata notifica costituisce un vulnus al diritto di difesa e la relativa nullità non è sanata nemmeno se il debitore propone comunque opposizione al precetto, in quanto non può affermarsi l'assenza di pregiudizio.

Cassazione Civile, Ordinanza n. 8881 del 3 aprile 2025 (Sez. III): Ribadisce il principio nulla executio sine titulo. Il giudice dell'opposizione ha il dovere di verificare d'ufficio, in ogni stato e grado (anche in Cassazione), l'esistenza e la validità del titolo, incluse le ipotesi di sopravvenuta caducazione (es. sentenza di condanna cassata), confermando che la notifica deve poggiare su un titolo valido ed efficace.

“In tema di notificazioni al domicilio digitale, l’indicazione fatta dal difensore, nell’atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, non vale, infatti, ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile”

(Cassazione Civile 12684 del 2025).

Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2024, n. 20238. Pres. Scotti. Est. Reggiani.

Precetto – Non debenza di parte della somma – Conseguenze

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (principio di diritto enunciato nella decisione).

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2024, n. 13373. Pres. De Stefano. Est. Rossi.

Esecuzione forzata – Atto di precetto – Assegno bancario – Trascrizione integrale

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile.

Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 2024, n. 29902. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - Precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo in nome proprio - Legittimazione attiva all'azione esecutiva - Insussistenza - Ratifica dell'effettivo creditore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).

Non dà luogo a nullità del precetto la mancanza dell'avvertimento al debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice (introdotto nell'art. 480, comma 2, c.p.c. dall'art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), trattandosi di mera irregolarità formale non assistita dalla sanzione dell'invalidità.

Cassazione civile, 26 luglio 2022, n. 23343 - pres. De Stefano, est. Saija

Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).

Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2019, n. 24226. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.

Cassazione civile, sez. VI, 18 Luglio 2018, n. 19105. Est. Lina Rubino.

La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. (Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente) prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata.

Cassazione civile, sez. III, 28 Luglio 2017, n. 18759. Pres., est. Chiarini.

Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 1229 del 1959 (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali. (massima ufficiale)

The background of the slide features a stylized mountain range. The mountains are represented by several overlapping, rounded peaks. The color palette is dark, with the sky being a deep black and the mountains transitioning from a very dark navy blue to a slightly lighter, more vibrant blue towards the foreground. The overall effect is minimalist and modern.

GRAZIE

Mattia Gasparin